

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1684

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze
(GALLO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(CONSO)

**e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**
(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993,
n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla
Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta
sul valore aggiunto

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, intende apportare talune modificazioni sia alla disciplina relativa ai ricorsi alla Commissione tributaria centrale recata dall'articolo 75 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sia alle disposizioni relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Le nuove disposizioni sul processo tributario sono contenute, come è noto, nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, per la fase di prima applicazione della disciplina, ha previsto la necessità di presentare una apposita istanza di trattazione per evitare l'estinzione dei giudizi già pendenti.

Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con l'articolo 69, in considerazione dello slittamento della data di insediamento delle nuove commissioni provinciali e regionali, ha ritenuto di sopprimere l'articolo 73 del suindicato decreto legislativo concernente l'istanza di trattazione da presentare davanti alle commissioni di I e di II grado e di confermare, invece, l'onere della presentazione della istanza di trattazione per le controversie pendenti davanti alla commissione tributaria centrale alla data del 15 gennaio 1993 di cui al successivo articolo 75.

In sede di conversione del suindicato decreto-legge (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), tuttavia, sono state apportate talune rilevanti modifiche al comma 2 del citato articolo 75. In particolare, in base alla nuova formulazione della norma, per «le controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente o qualsiasi altra parte sono

tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della Commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione...» pena l'estinzione del giudizio.

Gli effetti prodotti dalla nuova disposizione sono i seguenti: 1) per evitare l'estinzione dei giudizi deve essere presentata istanza di trattazione non solo per le controversie pendenti alla data del 15 gennaio 1993, ma anche per tutte le altre pendenti sino alla data del 30 agosto 1993; 2) il termine per la presentazione dell'istanza, anziché scadere il 15 luglio 1993, scadrà il 28 febbraio 1994; 3) per effetto della lettura combinata del comma 2 e del comma 3 del citato articolo 75, lo spostamento del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di trattazione comporta altresì lo spostamento del termine ultimo per esercitare la facoltà di trasposizione davanti alla Corte di cassazione del giudizio pendente davanti alla Commissione tributaria centrale.

Solo il secondo dei suindicati effetti appare corrispondente pienamente alla volontà del legislatore il quale ha inteso semplicemente prorogare il termine di presentazione dell'istanza di trattazione al fine di impedire l'estinzione dei giudizi in tutti i casi in cui i contribuenti non hanno potuto adempiere tale onere entro il termine originariamente previsto del 15 luglio 1993.

Dall'esame degli atti parlamentari non risulta che la reale volontà del legislatore sia stata quella di prorogare anche il termine per l'esercizio della facoltà di cui al comma 3 del citato articolo 75 (trasposizione del giudizio in Cassazione) e, tanto meno, quella di estendere l'ambito di applicazione dell'istituto della istanza di trattazione *de qua* anche alle controversie sorte successivamente al 15 gennaio 1993.

Il provvedimento in esame è volto a conseguire l'obiettivo realmente voluto dal

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parlamento escludendo, però, gli ulteriori onerosi effetti suindicati; in questa ottica si è provveduto, con l'articolo 1, a ripristinare il testo dell'articolo 75 così come modificato dal decreto-legge n. 331 citato; nello stesso tempo, con l'articolo 2, si è dettata una disposizione autonoma (da non inserire nel decreto legislativo n. 546) che riapre il termine per la sola presentazione della istanza di trattazione, fermo restando che la facoltà di chiedere la trasposizione del giudizio in Cassazione poteva essere esercitata solo entro il 15 luglio 1993. Per evitare ogni possibile incertezza interpretativa, infine, si è espressamente prevista l'inefficacia dei decreti estintivi del giudizio eventualmente emessi dal presidente della sezione della Commissione tributaria centrale dopo il 15 luglio 1993 e prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, ha disposto che a decorrere dall'anno 1991 i contribuenti soggetti passivi IVA devono versare, entro il 20 dicembre di ciascun anno a titolo di acconto dell'imposta relativa al mese stesso, un importo pari al 65 per cento - elevato all'88 per cento con l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 - del versamento relativo al corrispondente periodo dell'anno precedente ovvero, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese di dicembre. Analogo obbligo è previsto anche per i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti con cadenza trimestrale.

La Corte di Giustizia della CEE, con sentenza emessa il 20 ottobre 1993, ha confermato che i Paesi membri possono disporre versamenti di acconti provvisori di imposta in quanto espressamente previsti dall'articolo 22 della VI direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ma ha affermato che gli acconti non devono comportare versamenti di anticipazioni d'imposta. Ciò si verifica quelle volte che il pagamento dell'acconto afferisca ad operazioni non ancora effettuate, per le quali, quindi, non si siano verificati nè il fatto generatore, nè l'esigibilità dell'imposta,

quali definiti dall'articolo 10 della citata direttiva e quindi in particolare con riferimento alle operazioni che saranno effettuate o che si prevede saranno effettuate negli ultimi undici giorni del mese di dicembre.

Onde superare possibili incertezze al riguardo, viene ora introdotta una nuova metodologia di calcolo dell'acconto, utilizzabile in alternativa ai due sistemi tuttora vigenti: metodologia che, proprio per superare le surriferite possibili obiezioni, tiene conto solo delle operazioni già effettuate dal contribuente. Il metodo adottato, basandosi non solo sulle operazioni registrate ma anche su quelle effettuate nel periodo di riferimento, può in alcuni casi rivelarsi meno agevole degli altri due metodi di calcolo che restano pur sempre utilizzabili; proprio per tale motivo nella originaria versione dell'articolo 6 esso, anche se più preciso, non era considerato.

In pratica l'importo da versare utilizzando l'introdotta modalità alternativa sarà il risultato di un'apposita liquidazione del tributo - da indicare nella sezione prevista dal comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da eseguire a norma della stessa disposizione, tenendo quindi conto anche dell'eventuale applicazione di una percentuale provvisoria di indetraibilità e di eventuali eccedenze di credito derivanti dal periodo precedente - nella quale quindi dovranno assumersi come elementi attivi l'imposta relativa alle operazioni annotate nel registro di cui all'articolo 23 del suddetto decreto dal 1° al 20 dicembre (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali) nonché quella relativa alle operazioni effettuate nel mese di novembre se non annotate in tale mese (ad esempio le operazioni con fatturazione differita) e quella relativa alle operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre. Come elemento passivo del calcolo si tiene conto dell'imposta relativa agli acquisti registrati dal 1° al 20 dicembre (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali) e, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, di un importo pari a due terzi dell'imposta risultante dalle annotazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni eseguite nel registro degli acquisti per il mese di novembre o ad otto noni dell'imposta risultante dalle annotazioni eseguite nel predetto registro per il trimestre luglio-settembre, a seconda che si tratti, rispettivamente, di contribuenti che eseguono versamenti con cadenza mensile ovvero trimestrale. Il riferimento, ai fini della detrazione, al periodo mensile o trimestrale anteriore a quello in corso consegue alla disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha stabilito, come periodo di riferimento per la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari, quello anteriore rispetto al periodo per il quale si effettua la liquidazione.

Si prevede poi che i soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità liquidino l'acconto sulla base delle annotazioni eseguite nel mese di novembre.

Onde consentire ai contribuenti un congruo termine per il calcolo dell'acconto nei modi sopra descritti, il termine per il versamento dello stesso è stato differito al 27 dicembre (il differimento vale ovviamente anche quando si utilizzi uno degli altri due metodi di calcolo dell'acconto). Al fine di adeguare la disciplina dell'acconto ai principi enunciati nella richiamata sentenza anche agli effetti sanzionatori per gli insufficienti versamenti di acconto, si è previsto poi che, nel caso in cui l'acconto sia calcolato con riferimento all'ultima liquidazione periodica relativa all'anno in corso, la soprattassa del 20 per cento fissata dal comma 5 del citato articolo 6 della legge n. 405 del 1990 non si applica qualora l'importo dell'acconto versato sia inferiore all'ammontare dovuto di non oltre il 5 per cento dello stesso.

Si prevede, infine, che gli istituti di credito delegati al pagamento degli acconti

devono versare, non oltre il 30 dicembre, nella apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, le somme a tale titolo rimosse entro il 27 dicembre. Ciò al fine di conservare al corrente anno l'attribuzione dei relativi importi.

Dalle disposizioni dell'articolo in esame risulta, pertanto, che in aggiunta ai due criteri attualmente previsti per la determinazione dell'acconto (quello basato sul riferimento «storico» e quello «previsionale», che possono continuare ad essere utilizzati) viene ora consentito di utilizzare un ulteriore criterio che prende come riferimento le operazioni effettuate. Relativamente ai riflessi finanziari derivanti dalle modalità di determinazione dell'acconto stabilite dalla lettera *a*) dell'articolo 3, si osserva che dalla eventuale applicazione del nuovo sistema - considerate le regole che disciplinano i momenti in cui le operazioni si considerano «effettuate» ed i tempi per la «registrazione» - potrebbe conseguire un incremento continuativo di versamenti in sede di acconto o con la normale liquidazione di dicembre. Tenuto conto della possibilità di determinare la misura dell'acconto secondo gli altri due sistemi consentiti, non viene previsto alcun aumento delle entrate nè per l'anno in corso, nè per i successivi.

Nessun effetto apprezzabile in termini di entrata è riconducibile a quanto previsto alla lettera *b*), che stabilisce una franchigia per l'applicazione della soprattassa quando viene utilizzato il criterio «previsionale». Le disposizioni recate dalla lettera *c*) sono dirette ad assicurare che lo spostamento del termine di pagamento - dal 20 al 27 dicembre - non incida sui tempi di versamento in tesoreria compatibili con la contabilizzazione delle entrate nel corso dell'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1993.

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente le controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data.».

Articolo 2.

1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al predetto articolo 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio.

Articolo 3.

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «entro il giorno 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1° al 20 dicembre, ancorchè non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle

modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre».

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - CONSO - PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO